

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

[info@vallecamonicaservizi.it](mailto:info@vallecamonicaservizi.it) - [cert@pec.vallecamonicaservizi.it](mailto:cert@pec.vallecamonicaservizi.it) - [www.vcsweb.it](http://www.vcsweb.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica  
Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 68 DEL 25/10/2024**

**Oggetto: Annullamento in autotutela della procedura di gara aperta di cui all'art. 71 del D. lgs. 36/2023 relativa alla fornitura di pneumatici nuovi, remix, relativi servizi tecnici e accessori. CIG B2EC3AFA2C. - ID AVVISO: be9a8b4c-bdb6-4e00-8a8f-3d0184207c4b, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

PREMESSO che:

- con procura speciale del 30 settembre 2024, Rep. n. 52.538, Racc. n. 22.413, Valle Camonica Servizi srl conferiva al Direttore Generale tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nessuno escluso, sanciti dalla Legge e dallo Statuto sociale, compreso il potere di rappresentare la Società nell'esecuzione dei poteri attribuitigli ed in esecuzione delle delibere consiliari ed assembleari;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 234 del 30 luglio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Valle Camonica Servizi srl approvava l'avvio di una procedura di gara aperta ex art. 71 D. lgs. 36/2023 da svolgersi mediante piattaforma e-procurement Sintel di Aria SpA per l'affidamento della fornitura di pneumatici nuovi, remix e relativi servizi tecnici ed accessori, per un periodo di trentasei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto;
- con la medesima delibera si è prenotata la spesa complessiva per la fornitura in oggetto di procedura pari a € 250.000,00 esclusa IVA, finanziata con fondi propri dell'amministrazione;
- con nota interna è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) della procedura de qua, ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. 36/2023 l'Ing. Stefano Fanetti;
- il R.U.P. provvedeva a stabilire il termine ultimo di trasmissione delle offerte entro e non oltre le ore 10:00 del 28 ottobre 2024 esclusivamente a mezzo di piattaforma telematica e-procurement denominata Sintel;
- nelle more della procedura, più precisamente nella fase di presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante procedeva ad ulteriori approfondimenti in relazione ai contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) al fine di perfezionare ulteriormente la prestazione richiesta, conservando e potenziando al contempo l'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale ed alla massima partecipazione possibile alla procedura di gara da parte degli Operatori Economici (O.E.);
- la procedura veniva prontamente sospesa su SINTEL di Aria Lombardia in data 17 ottobre 2024 e a tale data non risultavano pervenute offerte da parte degli O.E. interessati;
- la sospensione permetteva di conservare lo status quo della procedura, con particolare attenzione alla presentazione delle offerte (non risultano caricate in Sintel offerte) impedendone la potenziale trasmissione e rispettando altresì la par-condicio degli O.E.;
- per la procedura in oggetto operano tra gli altri:
  1. l'Allegato II.5 del D.lgs 36/2023 – Parte II – A- SPECIFICHE TECNICHE - art. 6, il quale prevede che: *“salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente";*
  2. il comma 14 dell'art. 52 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, stabilisce che: *“Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia”;*



#### VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

[info@vallecamoservizi.it](mailto:info@vallecamoservizi.it) - [cert@pec.vallecamoservizi.it](mailto:cert@pec.vallecamoservizi.it) - [www.vcsweb.it](http://www.vcsweb.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

3. l'art. 119 del D.lgs 36/2023 in materia di subappalto.

VALUTATO che dall'avvio della procedura sia decorso un termine breve e del tutto ragionevole per procedere all'annullamento e comunque non superiore ai diciotto mesi e che i richiami agli istituti sopra illustrati sono stati oggetto, anche a seguito del pervenimento di contributi al proposito, di nuova e attenta valutazione da parte del R.U.P.;

VALUTATO altresì che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, pertanto, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

RITENUTO dunque opportuno, per questa Amministrazione, procedere all'annullamento in autotutela delle suindicate determinazioni e della relativa documentazione di gara, al fine di non inficiare la procedura ed evitare eventuali contenziosi ed al fine di garantire il buon andamento e l'efficienza della Pubblica Amministrazione nonché l'efficacia dell'azione amministrativa, ex art. 97 della Costituzione;

CONSIDERATI i principi fondamentali del D. Lgs. 36/2023, nello specifico quanto disposto ex art. 3 in tema di libero accesso al mercato e quanto previsto ai sensi dell'art. 5 in tema di buona fede e tutela del legittimo affidamento dell'operatore economico sull'esercizio del potere da parte della Stazione Appaltante;

VISTO l'art. 21-nonies, comma 1, della L. 241 del 1990 e ss.mm.ii. il quale recita espressamente che: *“il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20 e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione ed al mancato annullamento del provvedimento illegittimo*

CONSIDERATO che, secondo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato in ordine al potere di annullamento:

- fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre, in presenza di ragioni di pubblico interesse, la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza speciali oneri motivazionali (Consiglio di Stato, sentenze n. 67/2016, 1599/2016, 3748/2015, 4809/2013; 2418/2013);
- l'Amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 nonies legge 7 agosto 1990 n. 241 di annullare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. In merito alle procedure ad evidenza pubblica è quindi legittimo il provvedimento di annullamento di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 6 maggio 2013, n. 2418);
- non sussistono gli estremi della responsabilità precontrattuale quando l'annullamento è intervenuto prima che avvenisse la scelta del contraente, poiché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono solo vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della Pubblica Amministrazione (P.A.). In tal senso, affinché l'annullamento legittimo risulti idoneo a generare un danno al partecipante alla procedura, è indispensabile che possa individuarsi tra quest'ultimo e la P.A. un rapporto equiparabile a quello intercorrente tra singoli privati, nel corso delle trattative, utili alla formazione del contratto. Ciò che è fondamentale è che il singolo concorrente acquisti la qualità di contraente, per poter vantare le tutele tipiche di chi compie le trattative contrattuali. Il diritto, dunque, ad autodeterminarsi liberamente nel corso delle negoziazioni anteriori all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto conclusivo della procedura costituisce il parametro in forza del quale deve valutarsi la sussistenza della responsabilità della PA, nei casi di revoca legittima di un bando di gara (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4272 del 21 agosto 2014);
- la procedura di gara si conclude solo con l'aggiudicazione e, pur restando ancora salva la facoltà per la stazione appaltante di manifestare il proprio ripensamento – in questo caso secondo le forme proprie dell'autotutela decisoria – per contro, prima di questo momento l'amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato senza dovere sottostare a dette forme (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 107 del 4 gennaio 2019);



**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

[info@vallecamonicaservizi.it](mailto:info@vallecamonicaservizi.it) - [cert@pec.vallecamonicaservizi.it](mailto:cert@pec.vallecamonicaservizi.it) - [www.vcsweb.it](http://www.vcsweb.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica  
Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

VALUTATO che sussistono i presupposti previsti dall'art. 21 nonies della L. 241/1990, quest'ultimo come avallato e specificato dalle pronunzie giurisprudenziali sopra richiamate, per procedere all'annullamento della procedura di gara in oggetto e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, compresa la delibera di indizione della procedura di gara stessa da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 234 del 30 luglio 2024, al fine di meglio rispondere all'interesse pubblico di cui Valle Camonica Servizi srl è portatrice;

RILEVATO che l'annullamento d'ufficio in autotutela in tale stato procedurale (prima della scadenza del termine delle offerte) non lede gli interessi dei concorrenti tesi esclusivamente alla mera aspettativa dell'aggiudicazione;

RILEVATO altresì che l'annullamento è funzionale ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara;

PRESO ATTO dell'intento della Stazione Appaltante di rieditare una nuova procedura di gara per l'affidamento della fornitura di pneumatici nuovi, ricostruiti, relativi servizi tecnici ed accessori, nell'ottica del miglior risultato, cui tende il disposto dell'art. 1 del Codice degli Appalti Pubblici, trattandosi di un servizio fondamentale per l'Amministrazione ed imprescindibile in forza della stessa attività istituzionale dell'Ente, mantenendo attivo lo stanziamento di spesa;

VISTI il D. Lgs 36/2023, la L. 241/1990 e la Costituzione;

**DETERMINA** per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in ragione dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse esposti nelle premesse, la delibera n. 234 del 30 luglio 2024, i relativi atti di gara e la procedura ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 avente ad oggetto l'appalto per la fornitura di pneumatici nuovi, remix, relativi servizi tecnici e servizi accessori, avviata sul sistema e-procurement Sintel, predisposto da Aria S.p.a., con CIG B2EC3AFA2C nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;
- di annullare la gara sulla piattaforma SINTEL e di comunicare, per una maggior trasparenza possibile, il presente provvedimento sulla piattaforma attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla stessa;
- di disporre, attraverso gli uffici competenti, la pubblicazione della presente determina sul profilo committente della Stazione Appaltante nella sezione "Società trasparente" e di disporre l'adempimento, da parte del R.U.P., degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- di provvedere con separato atto ad indire nuova procedura di gara per l'affidamento della fornitura di pneumatici nuovi, ricostruiti, relativi servizi tecnici ed accessori, nell'ottica del miglior risultato, cui tende il disposto dell'art. 1 del D. lgs. 36/2023, trattandosi di un servizio fondamentale per l'Amministrazione ed imprescindibile in forza della stessa attività istituzionale dell'Ente, mantenendo attivo lo stanziamento di spesa;
- di comunicare il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione della Società per l'adozione degli eventuali atti di competenza.

*Il Direttore*  
*(Ing. Giorgio Bertoia)*